

STATUTO

ASSOCIAZIONE "A.I.P.D.A. Associazione per l'Inclusione delle
Persone Diversamente Abili "
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Statuto ai sensi del D.L. 3 luglio 2017 n.117

TITOLO I

NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore "**A.I.P.D.A. Associazione per l'Inclusione delle Persone Diversamente Abili - Benevento**", che assume la forma giuridica di Associazione. La denominazione estesa o quella abbreviata, "**A.I.P.D.A. Benevento**", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
3. L'associazione **A.I.P.D.A. Benevento** è un Ente con propria autonomia giuridica e patrimoniale.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Benevento.
2. Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo della sede legale Benevento - in Via Giuseppe Repola n.6 - 82100 Benevento. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
3. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è costituita per promuovere e difendere i diritti umani e civili delle Persone con disabilità affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".
2. L'Associazione ha struttura democratica e senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate
 - a. **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. **interventi e iniziative culturali**, collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali, naturali ed ambientali del territorio, nonché alle attività collegate per la fruizione, l'animazione e partecipazione culturale, ivi comprese tutte le iniziative di inclusione sociale, di genere e diversità. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo sociale, innovazione tecnologica, promozione turistico ed imprenditoriale, agricoltura sociale, ivi compresi quelli volti alla valorizzazione ambientale e tesi a favorire l'occupazione e inclusione sociale. Per la progettazione e la realizzazione di tali interventi, l'associazione può ricorrere a misure di finanziamento agevolato, operando con risorse nazionali ordinarie e straordinarie, risorse comunitarie regionali e locali
 - c. **Prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129

del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d. **Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale**
- f. **servizi strumentali ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto** dall'articolo 5 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g. **servizi finalizzati all'inserimento** o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- h. **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i. **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j. **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;
- k. **beneficenza, sostegno a distanza**, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l. **promozione e tutela dei diritti umani**, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W) di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m. **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. **Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**
L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. **Attività Istituzionali** L'associazione svolge attività per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo può:

- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- b. Partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative
- c. acquistare beni mobili e immobili;
- d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale
- f. stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di disabilità;
- g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- h. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con disabilità o discriminazioni nei loro riguardi;
- i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con disabilità e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
- j. promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- k. promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e

del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

l. promuove, costituisce, gestisce ed amministrare strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

6. **L'Associazione stabilisce** rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.
7. **Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Titolo IV all'art. 27 del presente Statuto.
8. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
9. **OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**
 - a. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 - b. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.

ARTICOLO 4 - **ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

- c. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- d. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- e. In ogni caso si considera distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO II

I SOCI DELL'ENTE

ARTICOLO 5 - **Soci**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente:
 - a. sono persone con disabilità;
 - b. genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta

l'iscrizione;

- c. altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati
4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 6, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, eventuale regolamento e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati.
6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati (Tesserati).
8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronuncia il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

10. Soci Volontari

- a. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
- b. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro

attività in modo non occasionale.

- c. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- d. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- e. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
- f. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- a. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.
- b. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Con- siglio Direttivo.
- c. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.
- d. Tutti gli Associati hanno diritto/dovere di partecipare alla vita dell'Associazione e ad
- e.
- f. essere informati ed informarsi sull'attività della stessa.
- g.
- h. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

- i. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
- j. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
- k. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
- l. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI

- 1. Il socio decade e perde lo status di associato per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio direttivo o per esclusione.
- 2. L'esclusione dell'Associato viene deliberato dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
 - a. **morosità** nel pagamento della quota annuale associativa che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso ovvero oltre sei mesi dalla scadenza prevista di rinnovo adesione
 - b. **per comportamenti incompatibili** con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e delibere, nonché per gravi e comprovati motivi;
 - c. **per mancata partecipazione** a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo
- 3. Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal Consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
- 4. Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via

definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.

5. L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
6. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
7. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8 -- **ORGANI**

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. Organo di controllo
 5. il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;
 6. Collegio dei Probiviri
2. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Proboviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.

ARTICOLO 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione presso la sede della Associazione o in altro luogo secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.
3. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno 1/5 più uno dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per l'elezione delle altre cariche associative.
9. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

10. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione
11. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata.
2. Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile.
3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
4. Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 20 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque.

ARTICOLO 11 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea ordinaria:

1. la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. l'approvazione del bilancio;
4. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Altresì l'assemblea delibera:

6. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Collegio dei Probiviri
7. l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 18.4);
8. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
9. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
10. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere
11. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
12. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

13. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
14. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
15. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali o ogni altro mezzo o strumento di comunicazione anche innovativo).
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, ovvero entro il 30 giugno.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la

nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali o ogni altro mezzo o strumento di comunicazione anche innovativo).

1. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nomina degli Organi di Controllo quando non specificatamente richiesti dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, delibera sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 14 -VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 a 7 (sette) componenti nominati Consiglieri/Amministratori compreso il Presidente. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.
2. Gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere. Le cariche Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.
4. Sono previste le seguenti cariche:
 - a) il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
 - b) il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;
 - c) il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

Le cariche di Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibilità dei singoli incaricati.

5. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
7. Non può essere eletto come amministrare e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
11. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
12. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:
 - a) del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto;
 - b) nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 -CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di sua iniziativa oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Le riunioni si svolgono normalmente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, fermo restando la possibilità, per comprovati motivi, di svolgere riunioni per via telematica audio/video previa l'effettiva identificazione dei partecipanti.

ARTICOLO 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e deliberare sull'esclusione dei Soci;

2. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicare all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio;
3. perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
4. compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
5. predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione;
6. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;
7. adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 7, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
8. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 3;
9. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
10. può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
11. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
12. può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi pre determinandone tempi ed oneri di massima. Nominare i relativi coordinatori.
13. designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.
14. delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme in materia e dal CCNL.

15. redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

16. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:

- a) provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscrizione nei Registri di volontariato previsti dalla specifica normativa di settore
 - b) provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 - c) provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri;
 - d) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - e) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - f) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - g) assegna gli incarichi di lavoro;
 - h) approva i programmi di Attività;
 - i) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione,
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

- e) presiede l'Assemblea;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
 - i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
 - j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

ARTICOLO 20 - IL VICE-PRESIDENTE

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
2. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
3. Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

ARTICOLO 22 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima l'Assemblea elegge, con maggioranza ordinaria, alternativamente, anche tra i non soci:
 - a) in caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi e due supplenti. In questo caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci;
 - b) in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Lo stesso dura in carica quattro anni e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. Organo di controllo esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 in materia di Revisione Legale dei Conti, in tal caso l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un revisore legale dei conti con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria
8. Nel caso in cui, per volontà dell'Assemblea dei Soci, pur non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Organo di controllo (sempre con i criteri di cui alla precedente lettera "a") ovvero , nel caso di nomina di un Revisore Legale dei conti ovvero sia affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, per tali nomine saranno necessarie le maggioranze qualificate previste.
9. Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI E/O REVISORE UNICO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Organo di controllo di cui all'articolo 22 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.
2. Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al precedente articolo 22 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ARTICOLO 24 -IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge il Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

1. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
2. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione.
3. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.
4. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) - il richiamo scritto;
 - b) - la diffida;
 - c) - la censura;
 - d) - il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente.
5. Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

TITOLO IV

BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO - 25 – RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;

- contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
 - ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO – 26- BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di controllo se previsto, all'approvazione dell'Assemblea, corredato

della relazione dell'attività svolta.

ARTICOLO – 27- LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 6.5 del presente statuto.

ARTICOLO 27 - PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

1. I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale

del Terzo Settore.

3. L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.
4. Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite indicato da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI, LIQUIDAZIONE E NORME TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

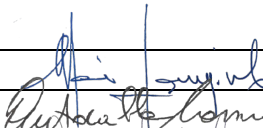
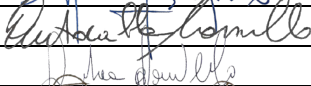
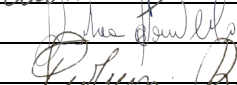
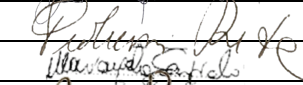
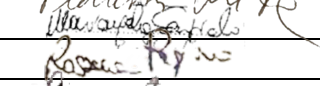
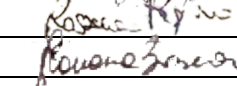
1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13, e 14.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi
 - a) dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore
 - b) dell'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - c) di altra istituzione preposta per legge.

ARTICOLO 30 - NORMA TRANSITORIA E RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto
 - a) dalle norme del Codice Civile,
 - b) da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,
 - c) dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e le relative disposizioni di attuazione,
 - d) nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il presente Statuto consta di numero 28 (ventotto) pagine e di numero 30 (trenta) articoli, ed è parte integrante dell'Atto di Costituzione in data 23 aprile 2021, e sottoscritto dai soci fondatori, oltre che dal Presidente della Assemblea geom. Mario Sangiuolo.

Mario Sangiuolo	
Antonella Marsullo	
Andrea Ianniello	
Rita Pedicini	
Mariangela Sangiuolo	
Rossana Pasquino	
Francesca Boscarelli	